

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2001117**
Data: **10/02/2017**

Oggetto: **scadenza opzione IRAP**
Allegati: **NO**

SCADENZA OPZIONE IRAP

Gentile Associato,

come noto, le società di persone e gli imprenditori individuali (in contabilità ordinaria, per natura o per opzione) possono esercitare l'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP applicando le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5-bis, co. 2, D.Lgs 446/1997), ossia possono esercitare l'opzione per la tassazione IRAP in base alle risultanze di bilancio (art. 5 D.Lgs 446/1997).

Si segnala che a seguito delle novità introdotte dall'art. 16 del D.Lgs n. 175 del 21/11/2014 (c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali"), la relativa **opzione** non è più **comunicata** entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la si esercita, ma **con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale viene esercitata**.

La norma sopra citata prevede espressamente che le **nuove disposizioni** si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014**.

Pertanto, ad esempio, una società di persone che intendesse optare per il regime in questione a decorrere dal 2017, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n. 175/2014, dovrà esercitare l'opzione nella dichiarazione IRAP da presentare entro il 30 settembre 2017.

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.

La valutazione circa l'opportunità e la convenienza ad esercitare l'opzione IRAP dovrà essere attentamente valutata con il proprio Commercialista, in quanto la scelta esercitata risulta vincolata per un triennio.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO**.

Studio Bondavalli